

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Direzione Avvocatura

Regolamento sull'organizzazione, l'attività e la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura della Città Metropolitana di Palermo

Approvato Decreto del Sindaco Metropolitano n. 175 in data 04/08/25

Indice

Art. 1 Oggetto

Art. 2 Organizzazione ed attività dell'Avvocatura

Art. 3 Avvocato Dirigente

Art. 4 Competenza per l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

Art. 5 Doveri di collaborazione tra l'Avvocatura e le altre Direzioni dell'Ente

Art. 6 Pratica forense e tirocinio curriculare

Art. 7 Diritto al compenso professionale per gli Avvocati interni

Art. 8 Corresponsione dei compensi professionali

Art. 9 Redazione e trasmissione delle notule

Art. 10 Avvocati cessati dal servizio

Art. 11 Norma finale

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione e la ripartizione dei compensi professionali dovuti agli Avvocati dell'Avvocatura dell'Ente ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012 sulla "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense" e degli artt. 37 del CCNL del 23 dicembre 1999 – Area dirigenza – e 27 del CCNL del 14 settembre 2000 – personale non dirigente – del Comparto delle Regioni e Autonomie Locali e loro ss.ii.mm. Esso detta i criteri di corresponsione dei compensi dovuti agli avvocati interni in adeguamento all'art. 9 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014 e alla Legge n.49 del 20 maggio 2023 ed applica i parametri normativi di cui all'art. 13 comma 6, della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.
2. Il regolamento disciplina, altresì, i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014.

Art. 2

Organizzazione ed attività dell'Avvocatura

1. L'Avvocatura della Città Metropolitana di Palermo è stabilmente costituita per la trattazione degli affari legali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012. Essa costituisce unità organica autonoma, dotata di autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo.
2. È assicurata la strumentazione tecnica, di studio, il personale di supporto e quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato e proporzionato alla tipologia e alla quantità di affari affidati.
3. Agli Avvocati dell'Avvocatura è assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, salvo le attività non pertinenti con l'assistenza legale e processuale.
4. La responsabilità del Settore è affidata a un Avvocato in possesso della qualifica Dirigenziale, iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale.
5. Gli Avvocati dell'Avvocatura devono essere iscritti all'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati. L'Amministrazione assume l'onere di pagamento della quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli Avvocati, trattandosi di una spesa assunta nell'esclusivo

interesse dell'ente datore di lavoro, visto il vincolo di esclusività del mandato professionale.

6. L'orario di lavoro degli Avvocati dell'Avvocatura risponde ad esigenze di flessibilità in rapporto alla natura degli impegni professionali degli stessi e tiene conto della natura eminentemente professionale dell'attività degli Avvocati e della necessaria autonomia degli stessi.

In ogni caso, gli Avvocati, in quanto assoggettati alla disciplina generale del pubblico impiego, devono osservare l'orario di lavoro e la loro presenza in servizio è attestata mediante sistemi automatici di rilevazione delle presenze, compatibilmente con la partecipazione alle udienze giudiziarie ed alle altre attività istituzionali.

La rilevazione della loro presenza in servizio mediante il sistema automatizzato in uso nell'Ente, nei casi di oggettiva impossibilità, viene garantita con idonei sistemi alternativi individuati dall'Avvocato Dirigente.

Art. 3

Avvocato Dirigente

1. Alla Direzione dell'Avvocatura e al coordinamento degli Avvocati è preposto l'Avvocato Dirigente.

2. L'Avvocato Dirigente:

- a) sovrintende all'organizzazione dell'Avvocatura, impartendo le disposizioni organizzative;
- b) sovrintende alla trattazione e gestione degli affari contenziosi e consultivi;
- c) assegna agli Avvocati in servizio presso l'Avvocatura gli affari contenziosi, consultivi e gli altri affari secondo i criteri specificati all'art. 4 del presente regolamento;
- d) assicura il coordinamento e l'unità di indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'Avvocatura, promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di maggior rilievo, nonché l'informazione e la collaborazione reciproca tra gli Avvocati;

Art. 4

Competenza per l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. Si intende per "affari contenziosi" l'attività di patrocinio legale dell'Ente in giudizio nelle cause sia attive che passive avanti a tutte le autorità di ogni ordine e grado. Compete ai legali dell'Avvocatura interna la rappresentanza e l'assistenza in giudizio a mezzo di Avvocati iscritti negli elenchi speciali annessi all'albo professionale di cui all'art. 15, comma 1, lett. b) della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.

2. I legali dell'Avvocatura interna esercitano la propria funzione dinanzi a tutte le giurisdizioni per le quali sono abilitati, in qualunque sede, a seguito di procura generale o speciale firmata dal legale rappresentante dell'Ente.

3. Si intende per "affari consultivi" l'attività di prestazione di pareri legali.

4. I legali dell'Avvocatura rendono parere su richiesta dell'Organo esecutivo di indirizzo, del Direttore Generale, del Segretario Generale e su richiesta motivata dei Dirigenti dei vari settori, previo nulla osta da parte del Sindaco. I legali dell'Avvocatura interna non rendono pareri a soggetti estranei all'Ente. I pareri sono resi dall'Avvocatura di norma entro 30 gg., salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi in presenza di particolare complessità.

Su richiesta del Sindaco, del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei Dirigenti di Settore, gli Avvocati svolgono anche le seguenti attività di assistenza legale:

a) rilascio di pareri in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazione e sulle rinunce nei contenziosi avviati;

b) presentazione, su richiesta del Sindaco, del Direttore Generale o del Segretario Generale apposita relazione sullo stato e sull'esito delle controversie;

c) trasmissione alle rispettive Direzioni competenti della documentazione, delle informazioni e delle eventuali relazioni sullo stato e sull'esito delle controversie, necessarie ai fini dell'adozione delle relative determinazioni di impegno e liquidazione.

5. Il Dirigente Avvocato assegna a se stesso e agli Avvocati gli affari contenziosi e consultivi secondo il criterio di parità dei carichi di lavoro (da accertarsi sulla base delle banche dati in dotazione dell'Avvocatura), secondo il criterio dell'alternanza (assicurando una equilibrata suddivisione del lavoro), secondo i criteri dell'ordine temporale in cui pervengono le relative richieste e notifiche, delle tempistiche processuali del singolo affare e della sua complessità e novità e, ove occorra, anche con riferimento alla materia oggetto di contenzioso, sempre nel rispetto dell'equa distribuzione del carico di lavoro. Come previsto dal *"regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'ente e C.T.P."*, si fa, comunque, salva l'ipotesi di affidamento degli incarichi a legali esterni nei casi di prestazioni ed attività per le quali l'ufficio legale interno è impossibilitato, anche temporaneamente, a rappresentare l'Ente in giudizio, per la mancanza di legali interni abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, per la particolare natura della controversia, che richiede una particolare specializzazione e/o esperienza professionale in materia, o su richiesta degli stessi legali interni, per eventuale concomitanza di altri incarichi precedentemente conferiti che rendono eccessivo il carico di lavoro o per la presenza di conflitti di interesse.

In caso di assenza o di impedimento o di incompatibilità del Dirigente Avvocato, il Funzionario

Amministrativo E.Q. – per la gestione della sola attività amministrativa – procede al conferimento degli incarichi agli Avvocati interni sulla base di apposita proposta redatta da quest'ultimi, i quali provvederanno al riparto del lavoro seguendo i criteri sopra specificati.

Nelle suddette ipotesi di assenza, di impedimento o di incompatibilità, pertanto, il Funzionario Amministrativo con qualifica E.Q., su istruttoria degli Avvocati interni, adotta le Determinazioni dirigenziali relative alla proposizione delle cause attive e alla resistenza in giudizio anche negli eventuali gradi di impugnazione; esercita i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; provvede mensilmente alla ripartizione e alla liquidazione dei compensi professionali compensati e di quelli recuperati.

6. L'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi può avvenire in forma congiunta tra i legali interni. Può, altresì, avvenire in forma congiunta ai legali interni ed esterni in caso di controversie di particolare complessità e/o nel caso in cui il legale esterno abbia rappresentato l'Ente nei precedenti gradi di giudizio e/o nel caso in cui occorra una particolare specializzazione non presente all'interno dell'ufficio e/o in caso di eccessivo carico di lavoro e in altre situazioni di carattere eccezionale.

7. Ogni tre mesi viene verificato il numero degli affari assegnati ad ogni singolo Avvocato e, in sede di assegnazione dei nuovi contenziosi, viene ristabilito l'equilibrio, ove necessario.

Art. 5

Dovere di collaborazione tra l'Avvocatura e le altre Direzioni dell'Ente

1. I singoli Settori dell'Ente sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei propri compiti professionali, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio. A tal fine, copia dell'atto notificato è trasmessa senza indugio al Dirigente del Settore competente.

2. Per le questioni di particolare complessità o che attengono a diversificati rilevanti aspetti di competenza di più Settori dell'Ente, su richiesta dell'Avvocatura viene convocata apposita conferenza dei dirigenti interessati.

3. È dovere di ciascun Dirigente collaborare con l'Avvocatura, nonché con gli eventuali professionisti esterni incaricati, per il buon esito del giudizio e sino alla definizione dello stesso in ogni stato e grado.

4. Nelle udienze dei giudizi in cui viene richiesta la presenza e l'apporto di un "funzionario" dell'Ente ovvero per i casi in cui si pone l'esigenza dell'apporto di un Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.), il Dirigente del Settore interessato, previa richiesta dell'Avvocatura, provvede alla sollecita indicazione del nominativo del funzionario cui affidare tale incombenza. In mancanza di

funzionari idonei a svolgere le attività di C.T.P., il Dirigente del settore interessato provvede alla nomina di un C.T.P. secondo le disposizioni del *“regolamento per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni all'ente e C.T.P.”*.

Art. 6

Pratica forense e tirocinio curriculare

1. Presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Palermo può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di Avvocato secondo le modalità ed i tempi espressamente indicati nella Legge che regola il nuovo ordinamento forense (Legge n. 247 del 31 dicembre 2012).
2. La pratica in ogni caso non potrà protrarsi oltre il termine previsto dalla legge professionale per la pratica forense.
3. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la pubblica amministrazione. Ai praticanti ammessi potrà essere riconosciuta da parte dell'Ente, compatibilmente con la disponibilità delle risorse e nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa vigente, una somma a titolo di rimborso spese.
4. Alle medesime condizioni di cui al comma 3 può essere svolta anche attività di tirocinio curriculare presso la Direzione Avvocatura.

Art. 7

Diritto al compenso professionale per gli Avvocati interni

1. Ai legali interni dell'Avvocatura spettano i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della Città Metropolitana di Palermo nell'ambito di procedimenti giudiziari in qualsiasi grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, nei quali siano emanati "provvedimenti favorevoli" all'Ente.
2. Per "provvedimenti favorevoli" si intendono tutti i provvedimenti comunque denominati (sentenze, ordinanze, decreti, lodi) a cognizione piena o sommaria, pronunciati da qualunque Autorità investita di poteri decisorii (a titolo esemplificativo: giudice civile, amministrativo, penale, tributario, speciale, collegio arbitrale, Presidente della Repubblica) che, in ogni fase del procedimento, cautelare, di merito, di esecuzione ed eventuale opposizione, e in ogni grado di giudizio, dichiarano la controparte soccombente confermando sostanzialmente l'atto dell'Ente di cui si contende ovvero accolgono le domande dell'Ente.
3. Sono considerati provvedimenti favorevoli anche i provvedimenti (sentenze, ordinanze, decreti,

lodi) che, pur non pronunciando sul merito della controversia, definiscono in rito la causa con esito favorevole per la Città Metropolitana di Palermo, come, in via esemplificativa, quelli che dichiarano la nullità, l'inammissibilità, l'improcedibilità, irricevibilità del ricorso o dell'azione, la carenza di giurisdizione o di competenza ovvero le sentenze che dichiarano l'estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso, agli atti del giudizio, per perenzione, mancata comparizione delle parti, abbandono, le pronunce di inammissibilità o improcedibilità per carenza di interesse o cessata materia del contendere, difetto di legittimazione ad agire.

4. Sono equiparati ai provvedimenti favorevoli i decreti ingiuntivi non opposti promossi dall'Ente nei confronti dei terzi, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente.

Si intendono equiparate anche le transazioni, negoziazioni assistite e le mediazioni realizzate sia in corso che successive al giudizio che in assenza dello stesso stipulate con l'apporto – comunque documentato – dei legali interni dell'Ente.

Art. 8

Corresponsione dei compensi professionali

1. I compensi professionali di cui al presente Regolamento spettano esclusivamente ai legali interni della Città Metropolitana di Palermo, iscritti nell'apposito Albo speciale ed incaricati della difesa e della rappresentanza dell'Ente.

2. Per l'attività svolta nei giudizi innanzi alle autorità giudiziarie di ogni giurisdizione, amministrativa, ordinaria e speciale, nonché agli organi di giurisdizione equiparata, nei casi di cui al superiore art. 7, i compensi professionali di cui al comma 1 spettano al lordo di oneri riflessi, quantificati secondo i parametri ed i criteri di seguito specificati. L'IRAP, invece, è a carico dell'Ente.

3. Nel caso di provvedimento favorevole all'Ente, con condanna della parte avversa soccombente al pagamento delle spese, la liquidazione dei compensi è effettuata nella misura delle competenze liquidate dal Giudice, dopo che l'Ente ha incassato i relativi importi. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 convertito in Legge n. 114 del 11 agosto 2014, nelle ipotesi di recupero delle spese a carico delle controparti, le somme recuperate – che devono confluire nell'apposito capitolo di bilancio destinato alla liquidazione dei compensi professionali dell'Avvocatura dell'Ente - sono ripartite fra i legali interni in base alle percentuali di seguito specificate.

4. In caso di pronuncia favorevole con compensazione integrale delle spese di giudizio, oppure

senza statuizione al riguardo, agli Avvocati interni è dovuta la liquidazione del compenso determinato ai sensi del D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modificazioni e integrazioni applicando i parametri nel valore medio ridotti del 20% su presentazione di notula del legale incaricato. In ogni caso il compenso del legale incaricato non potrà scendere al di sotto dei valori minimi risultanti dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014.

5. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, all'Avvocato interno incaricato della causa viene erogato il 65% del compenso, il 15% viene ripartito tra gli altri legali interni, il 5% è riconosciuto in aggiunta al Dirigente dell'Avvocatura – in ragione del ruolo e della responsabilità dal medesimo assunta nella gestione e organizzazione dell'attività contenziosa – e la somma prevista a titolo di spese generali pari al 15% è destinata alle spese connesse all'attività dell'Avvocatura dell'Ente. Nel caso di mandato congiunto, agli Avvocati incaricati spetterà il 70% dei compensi, il 10% viene ripartito tra gli altri legali interni, il 5% è riconosciuto in aggiunta al Dirigente dell'Avvocatura e la somma prevista a titolo di spese generali pari al 15% è destinata alle spese connesse all'attività dell'Avvocatura dell'Ente ed è introitata nell'apposito capitolo di bilancio.

Tale compenso deve essere obbligatoriamente recuperato nei confronti della controparte attraverso le normali azioni esecutive; solo in caso di documentata infruttuosità delle stesse (per assenza di beni impignorabili o altre ragioni), verrà riconosciuto e liquidato da parte della Città Metropolitana di Palermo.

I compensi professionali sono ripartiti fra i legali interni sulla base del rendimento individuale, valutato sulla base del puntuale rispetto dei termini processuali, dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale. Per ogni mancato o tardivo adempimento processuale accertato è prevista la decurtazione del 5% dell'importo liquidato in sentenza.

L'importo corrispondente alle eventuali decurtazioni operate per il singolo Avvocato rimane escluso dalla ripartizione e viene riversato nel bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività del settore Avvocatura.

6. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più Avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli Avvocati dell'Avvocatura ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione nelle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dai legali interni.

Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto rilasciato a uno o più Avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa, cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera

presenza alle udienze.

7. Per l'attività prestata dall'Avvocato nei giudizi iniziati ma non conclusi, si liquidano i compensi maturati per l'opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

8. I compensi professionali liquidati nell'anno agli Avvocati dell'Ente non possono superare il trattamento economico complessivo di rispettiva spettanza. A tal riguardo, si precisa che il tetto retributivo individuale specifico per ciascun anno va parametrato al trattamento economico complessivo (compresi gli onorari) dell'anno precedente.

Art. 9

Redazione e trasmissione delle notule

I compensi sono determinati attraverso la redazione di apposita notula sottoscritta dall'Avvocato patrocinante e controfirmata dal Dirigente Avvocato, nella misura prevista dall'importo di riferimento di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e ss. mm. ed ii. per il relativo scaglione e con l'applicazione di una riduzione del 20%, sia per le cause di valore determinato che per quelle di valore indeterminato.

Nella notula si dovranno riportare gli estremi dei provvedimenti favorevoli, la data del deposito, le sentenze con spese liquidate e quelle con spese compensate e l'indicazione di conformità dell'ammontare degli onorari ai criteri stabiliti dal presente regolamento, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Ente. Dovranno essere analiticamente indicate le fasi che corrispondono ad attività oggettivamente e concretamente espletate, specificando altresì se si tratta di mandato congiunto.

Le notule, relative alle sentenze o provvedimenti equivalenti nel corso di ciascun anno di riferimento devono essere comunque presentate ai fini della liquidazione entro e non oltre il primo trimestre dell'anno successivo.

Art. 10

Avvocati cessati dal servizio

Agli Avvocati difensori in giudizio cessati dal servizio, per cause diverse dal licenziamento o dal recesso per giusta causa dell'Amministrazione, sono dovuti i compensi professionali – nei limiti dell'attività effettivamente prestata – liquidati a carico della parte soccombente nella stessa misura prevista per gli Avvocati in servizio ed esclusa la partecipazione al riparto della somma destinata ai legali non incaricati.

Parimenti, agli stessi Avvocati sono dovuti i compensi professionali relativi alle sentenze favorevoli

con "pronunciata compensazione integrale delle spese" con le percentuali indicate dall'art. 8, su presentazione di apposita notula relativa all'attività effettivamente prestata.

Art. 11

Norma Finale

1. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione e si applica anche per la determinazione dei compensi maturati e maturandi nell'anno di adozione. Al fine di dare massima diffusione al medesimo, è pubblicato nella sezione amministrazione trasparente, regolamenti, del sito web dell'Ente.